

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **6/1985** (ECLI:IT:COST:1985:6)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **10/01/1985**

Deposito del **14/01/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10679**

Atti decisi:

N. 6

ORDINANZA 10 GENNAIO 1985

Deposito in cancelleria: 14 gennaio 1985.

Pubblicazione in a "Gazz. Uff." n. 19 bis del 23 gennaio 1985.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - AVV. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.
FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74 della legge 27 luglio 1978, n. 392

(Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) promossi con due ordinanze emesse il 27 luglio 1981 dal Pretore di Brindisi nei procedimenti civili vertenti tra Chiaramida Mario contro Savarese Giovanni e Brandi Elena iscritte ai nn. 695 e 696 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 dell'anno 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo

Ritenuto che il Pretore di Brindisi, con due ordinanze emesse sotto la stessa data del 27 luglio 1981, e con identica motivazione, nei procedimenti civili vertenti fra le parti Chiaramida Mario, Savarese Giovanni e Brandi Elena (Reg. ord. nn. 695 e 696/1981) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 della l. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui limiterebbe l'istituto della sanatoria ex art. 55 stessa legge ai contratti di locazione stipulati precedentemente alla entrata in vigore della legge citata, con ciò discriminando, senza alcuna ragionevolezza, i conduttori che hanno stipulato successivamente all'entrata in vigore della legge,

che nel giudizio si costituiva il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva che venisse dichiarata l'infondatezza della questione.

Considerato che, trattandosi di identica questione, sollevata con due ordinanze aventi uguale motivazione, essa può essere decisa con unica ordinanza.

che, a parte quanto esattamente osserva l'Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla fondatezza della questione, giacché la normativa si applica a tutti i contratti di locazione stipulati in regime di equo canone, sta di fatto che il Pretore non ha espresso la minima motivazione sulla rilevanza, limitandosi ad affermarla apoditticamente ma senza indicare alcun elemento da cui si possa almeno desumere che la vertenza riguardasse effettivamente contratti stipulati posteriormente all'entrata in vigore della legge; sì che l'ordinanza sembra proporre esclusivamente un'astratta questione di legittimità,

che, pertanto, il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso, a causa della detta grave carenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara manifestamente inammissibile per assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 della l. 27 luglio 1978 n. 392 sollevata dal Pretore di Brindisi, in relazione all'art. 3 Cost., con le ordinanze nn. 695 e 696 Reg. ord. 1981 in data 27 luglio 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.